[AZA 7]
U 372/99 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Kernen; Grisanti, cancelliere

Sentenza del 27 dicembre 2001

nella causa

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,

contro

Comunione ereditaria K._____, opponente, rappresentata dal Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, Via Berta 28, 6512 Giubiasco,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

F a t t i :

A.- K._____, nato nel 1948, negli anni 1976-1982 lavorò alle dipendenze della ditta S._____, nell'ambito delle cui attività operò pure a contatto con l'amianto. Dopo che nella primavera del 1996 venne diagnosticato un mesotelioma maligno diffuso (tipo bifasico) alla pleura e al pericardio sinistro comportante tra l'altro la necessità di un intervento chirurgico di "decorticazione pleurica e del pericardio, fenestrazione del pericardio e resezione subsegmentale del lobo superiore sinistro", come pure di continui cicli chemioterapici, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), esperiti i propri accertamenti, assunse il caso come malattia professionale e corrispose le prestazioni di legge, in particolare le indennità giornaliere, fino al giorno del decesso, avvenuto il 9 maggio 1998.
Con decisione 23 luglio 1998, confermata il 3 novembre successivo in seguito all'opposizione formulata dalla vedova, V._____ K._____, l'INSAI ha riconosciuto alla moglie e alle due figlie dell'assicurato il diritto a una rendita complementare per superstiti, negando per il resto una indennità per menomazione dell'integrità.

B.- K._____, in rappresentanza della comunione ereditaria, composta da lei e dalle due figlie S._____ e T._____, con l'assistenza del Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate è insorta al Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino e ha chiesto l'assegnazione di una indennità per menomazione dell'integrità dell'80% ritenendo che, lo stato di salute dell'assicurato essendosi stabilizzato pochi mesi prima del decesso e dopo che i medici curanti avevano di fatto escluso un suo miglioramento e limitato gli interventi a cure palliative, ne fossero date le premesse.
Con pronunzia 24 settembre 1999 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, accogliendo il gravame e facendo ordine all'INSAI di rendere un nuovo provvedimento, ha riconosciuto il principio del diritto a una indennità per menomazione dell'integrità.

C.- L'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'annullamento della pronunzia di primo grado e il ripristino della decisione querelata. Dei motivi dell'ente assicuratore si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Il Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, in rappresentanza degli eredi di K._____, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se W._____ K._____, e, per lui, in forza dell'universalità della successione (art. 560 segg. CC), gli eredi possano fare valere una indennità per menomazione dell'integrità a dipendenza della malattia professionale che ha colpito l'assicurato, deceduto circa tre mesi dopo che i medici interrompessero le cure volte a guarire o comunque migliorare lo stato di salute dell'interessato.
2.- L'art. 24 cpv. 1 LAINF dispone che l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio - o a malattia professionale, essendo i due eventi parificati dal profilo del diritto a prestazioni assicurative (art. 6 cpv. 1 LAINF) -, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Il cpv. 2 di detto disposto precisa inoltre, quo al momento della nascita del diritto alla prestazione, che l'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita.

A norma dell'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI.
Giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa

è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.

3.- La Corte cantonale, ritenendo che le cure palliative dispensate al de cuius nell'ultimo periodo - più precisamente a partire dal 13 febbraio 1998 - prima del decesso non lasciassero più prevedere un sensibile miglioramento dello stato di salute di K._____ ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LAINF e imponessero pertanto da parte dell'INSAI una presa di posizione circa il diritto dell'interessato a una rendita d'invalidità e, di conseguenza, a un'indennità per menomazione dell'integrità, ha accolto la richiesta di prestazione evidenziando che la decisione dell'assicuratore infortuni di posticipare la chiusura del caso non poteva tornare di pregiudizio per l'assicurato, rispettivamente per i suoi eredi.
L'Istituto assicuratore, da parte sua, contesta il diritto all'indennità. Rileva in particolare che lo stato di salute dell'assicurato non poteva essere considerato stabilizzato non essendo le cure mediche mai cessate. Osserva inoltre che lo scopo della prestazione per menomazione dell'integrità non può essere quello di riconoscere, via diritto successorio, un risarcimento agli eredi, contrastando una siffatta eventualità con lo spirito dell'istituto in questione, che piuttosto si prefigge di compensare l'assicurato per il fatto di dovere convivere e sopportare nel corso degli anni e a tempo indeterminato le conseguenze della menomazione subita.

4.- a) Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in DTF 113 V 218 segg. sulla natura dell'istituto dell'indennità per menomazione dell'integrità e di rilevare come esso, al pari della prestazione per torto morale (art. 47 e 49 CO), abbia natura riparatrice, prefiggendosi di compensare l'infortunato per il danno morale originato dai postumi di un infortunio, rispettivamente di una malattia professionale. Questa finalità è condivisa anche dalla dottrina, la quale osserva che la somma erogata a titolo di indennità per menomazione dell'integrità, permettendo di compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere, deve servire a ritrovare il proprio equilibrio interiore (Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, tesi Friborgo 1998, pag. 79 seg.; Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung, pag. 25 e 74; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed., pag. 413). Per il resto, torto morale e indennità per menomazione dell'integrità soggiacciono a condizioni e valutazioni diverse, che non mette conto qui di elencare (per una panoramica della problematica cfr. Frei, op. cit., pag. 167 segg.).

b) Il legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1 LAINF

i limiti per riconoscere il diritto a una indennità per menomazione dell'integrità, specificando che, per potere dar luogo a una tale prestazione, l'assicurato deve presentare una menomazione importante e durevole, la stessa dovendo, giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, verosimilmente sussistere per tutta la vita almeno con identica gravità. Tale norma, ritenuta conforme alla legge da questo Tribunale (DTF 124 V 29, 209) nonostante le critiche sollevate da parte della dottrina (cfr. Murer/Kind/Binder, in: SAS 1994 pag. 194), pone pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza della menomazione.
I materiali legislativi non contengono dichiarazioni chiare circa l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza dell'integrità. Tuttavia, dagli stessi si deduce la volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo il termine (DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti). Così, ancora recentemente, in relazione alla trattazione di disturbi psicogeni consecutivi a infortunio, la giurisprudenza ha esaminato la questione e stabilito che il diritto a prestazioni è dato se è possibile formulare una prognosi a lungo termine che escluda praticamente per tutta la vita - non bastando invece una semplice prognosi a tempo indeterminato (DTF 124 V 39 consid. 4c) - una guarigione o un miglioramento dello stato di salute (DTF 124 V 213). La prassi non si è invece ancora mai confrontata con il tema di sapere se adempie i requisiti di legge pure una menomazione che durerà sì tutta la vita, ma che però sarà ridotta a un periodo più o meno breve a dipendenza delle limitate prospettive di vita.

5.- A tale questione deve, perlomeno nel caso che ci occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere risposto in maniera negativa.
Per quanto comprensibile possa essere, di fronte alla tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie in esame non consente infatti di istituire un obbligo a carico dell'assicuratore infortuni, un tale onere ponendosi in contrasto con lo spirito della legge. Come giustamente rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità per menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare all'avente diritto, con la prestazione in oggetto, le conseguenze della menomazione subita e di compensargli, per il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave menomazione, il diminuito piacere di vivere. In questo modo, il concetto di durevolezza non si contrappone solo a quello di transitorietà (cfr. DTF 124 V 37 consid. 4b/aa), bensì impone anche, conformemente al tenore letterale del termine, una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che sembrerebbe riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il quale, pur giungendo in seguito a una diversa conclusione in merito al diritto all'indennità in questi casi, osserva che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann doch "dauernd" sowohl als "lebenslänglich" als auch "für längere Zeit"

verstanden werden").
Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai medici al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute - coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi prima dell'effettivo decesso, di dispensare solo cure palliative - era già ex ante assai limitata, lo scopo intrinseco giustificante una prestazione di indennità per menomazione dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il fondamento stesso della pretesa, ossia il presupposto di una durevole menomazione, non potendosi in concreto più realizzare.
Né l'indennità può essere erogata per altri motivi, l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni del legislatore - ad istituire un risarcimento in favore degli eredi per il fatto che il loro congiunto per un periodo, per quanto breve fosse, prima di decedere avesse raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento della situazione valetudinaria.
Se così non fosse e si seguisse la tesi dei giudici di prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto in parola e a dover per esempio riconoscere una indennità per menomazione dell'integrità anche all'infortunato di un incidente stradale, per il quale il personale medico, già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi certa e (quasi) immediata di morte, intervenendo di conseguenza sul paziente solo per alleviargli, nel limite del possibile, i dolori, in attesa del certo e repentino decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe postulare una parte della dottrina (Duc, Héritiers et indemnité pour atteinte à l'integrité, in: PJA 2000, pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit., pag. 58) -, un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto a una incompatibile forzatura della volontà del legislatore. Diversa, anche nell'evenienza di diagnosi e prognosi infauste, potrebbe invece essere la valutazione nel caso in cui, stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato potrà verosimilmente convivere con la menomazione per un lungo periodo. Non ponendosi tuttavia tale questione nel caso di specie, il tema può restare indeciso.

6.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso dell'INSAI si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo difetto il presupposto della durevolezza, necessario per il riconoscimento della chiesta prestazione, non mette invece più conto di esaminare ulteriormente se si imponeva valutare il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità per essere insorto quello a una rendita d'invalidità (art. 24 cpv. 2 in relazione con l'art. 19 cpv. 1 LAINF). In via abbondanziale si osserva comunque che, come già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113 V 52 consid. 3b e riferimenti), non necessariamente il diritto all'indennità per menomazione dell'integrità deve essere determinato simultaneamente a quello della rendita, potendo

circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità di
un aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione
del momento della decisione sull'indennità.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

p r o n u n c i a :

I. In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo,
il giudizio impugnato del 24 settembre 1999 è annullato.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 27 dicembre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :